Ricorso proposto il 2 novembre 2016 — Korwin-Mikke/Parlamento

(Causa T-770/16)

(2017/C 006/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Janusz Korwin Mikke (Jozefow, Polonia) (rappresentante: M. Cherchi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

- annullare la decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo del 1º agosto 2016;
- annullare la decisione anteriore del Presidente del Parlamento del 5 luglio 2016 che infligge le stesse sanzioni;
- ordinare il risarcimento del danno finanziario e morale cagionato dalle decisioni impugnate, ovvero assegnare al ricorrente la somma di EUR 13 306;
- ad ogni modo, condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 166 del regolamento del Parlamento europeo, sulla violazione della libertà di parola e di espressione dei cittadini dell'Unione europea, con la particolare circostanza che le dichiarazioni di cui trattasi nella decisione sono state fatte da un parlamentare europeo nell'esercizio delle sue funzioni e all'interno delle istituzioni dell'Unione europea, nonché sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea.
- 2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea e dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o sulla violazione del principio generale di imparzialità.
- 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dei diritti della difesa, dell'articolo 166, primo comma, del regolamento del Parlamento europeo.
- 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di motivazione degli atti delle istituzioni dell'Unione europea e sulla violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem.

Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Consejo Regulador del Cava/EUIPO — Cave de Tain-L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)

(Causa T-774/16)

(2017/C 006/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consejo Regulador del Cava (Villafranca del Penedès, Spagna) (rappresentante: C. Prat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cave de Tain- L'Hermitage, union des proprietaires (Tain- L'Hermitage, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «CAVE DE TAIN» — Marchio dell'Unione europea n. 11 345 824

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2016, nel procedimento R 980/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui non dichiara la nullità del marchio dell'Unione europea di cui si
 controverte in riferimento a «vini spumanti con denominazione di origine controllata»;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con gli articoli 102, paragrafo 1, lettera b) e 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013.

Ricorso proposto l'8 novembre 2016 — Mediaexpert/EUIPO — Mediaexpert (mediaexpert) (Causa T-780/16)

(2017/C 006/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mediaexpert sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: J. Aftyka, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mediaexpert S.A. (Varsavia, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo nei colori nero, giallo e bianco contenente l'elemento denominativo «mediaexpert» – Marchio dell'Unione europea n. 11 674 132.

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 agosto 2016, nel procedimento R 2583/2015-1.